



Al Medico Veterinario e alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa circa l'attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché l'onorario relativo alle prestazioni

Certificazioni e prescrizioni

Art. 47 - Certificazioni

Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha direttamente e personalmente riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente e/o legalmente documentato.

Il Medico Veterinario nell'adempiere alle richieste è tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la responsabilità.

Art. 48 - Prescrizioni

La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità professionale e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il Medico Veterinario tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico.

L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici impegna la diretta responsabilità del Medico Veterinario nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti. Il Medico Veterinario è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.

Il Medico Veterinario ha l'obbligo di ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza.

Il Medico Veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte del cliente al solo scopo di compiacerlo.

Il Medico Veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente.

Il Medico Veterinario non deve adottare né diffondere terapie segrete. Al Medico Veterinario è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

Associazioni e Società

Art. 49 - Associazioni e Società

Il Medico Veterinario comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza.

Il Medico Veterinario che esercita la professione in forma societaria trasmette all'Ordine di appartenenza copia dell'atto costitutivo della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.

Il Medico Veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne pregiudichino la dignità e condizionino l'indipendenza e l'autonomia professionale.

Il Medico Veterinario che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce sotto la propria responsabilità:

- l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività professionale di cui agli Albi di appartenenza
- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell'ordinamento
- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze dell'Albo di appartenenza
- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza professionale.

Rapporti con le altre professioni

Art. 50 - Rapporti con altre professioni

Il Medico Veterinario, nell'esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze.

Eventuali violazioni vanno segnalate all'Ordine professionale di appartenenza.

Pubblicità

Art. 51 - Pubblicità informativa sanitaria

Al Medico Veterinario e alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa circa l'attività professionale, possono essere indicati i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché l'onorario relativo alle prestazioni. Le informazioni non devono essere equivocate, ingannevoli, comparative e suggestive. La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine di appartenenza e/o dall'Ordine competente per territorio. Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. È vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.